Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 05/03/2019

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento, stipulato in data 26/4/2013 ed estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo emesso il 12/8/2014, l'odierno ricorrente, insoddisfatto dagli esiti della prodromica fase di reclamo, propone ricorso all'Arbitro.
In particolare, l'attore formula una serie di contestazioni afferenti la correttezza del conteggio estintivo alla cui base vi sarebbe l'indicazione erronea del debito residuo.
Espone quanto segue: "L'istante sottoscriveva in data 26/4/2013 contratto di finanziamento n. XXX53717 per un importo di euro 19,650,00 (netto erogato), estinto anticipatamente alla 16^ rata con importo pari ad euro 17.557,73, dopo aver corrisposto un importo totale di euro 5.448,00; di cui per capitale euro 2.938,45 e per interessi 2.501,55. Dunque, sono stati rimborsati complessivamente euro 23.005,73 in sole 16 rate.
Il costo complessivo di tale finanziamento in sole n. 16 rate è paro ad euro 6.289,13, di cui euro 2.938,45 per capitale. Deve sottolinearsi (secondo il ricorrente) che le rimanenti quote di interessi erano pari ad un importo di euro 5.654,15 e non di euro 5.940,45 (€ 28.659,88 - € 23.005,73), pertanto se ne chiede la restituzione per differenza. Deduce che risulta erroneo il calcolo sul montante residuo come fornito in sede di estinzione pari ad euro 23.494,50, invero la differenza tra il montante versato mensilmente (€ 5.448,00) ed il montante iniziale (€ 28.659,88) risulta pari ad euro 23.211,88 e non euro 23.494,50, e ne chiede la restituzione per differenza. Inoltre alla data del conteggio estintivo sono stati addebidati euro 173,81 per compenso estinzione, e conteggiate euro 172,50 spese di

incasso rate a scadere rispetto alle euro 210,00 (dei quali chiede la restituzione immediata), euro 1,56 per interessi di mora; euro 0,81 per recupero spese".
Conclude chiedendo euro 971,60 per commissioni finanziarie ed accessorie, spese di incasso rata, compenso di estinzione, recupero spese di tale finanziamento interessi ed oneri erronei; chiede inoltre euro 2.501,55 per interessi illegittimamente percepiti ed a suo dire mal calcolati.
Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente ed eccepisce:
in merito alla presunta inesattezza del conteggio estintivo, l'infondatezza di quanto affermato dal ricorrente, il quale sostiene di aver corrisposto 16 rate (e quindi di aver versato un importo pari ad € 5.448,00) prima di estinguere anticipatamente il finanziamento.
Precisa parte convenuta, invero, che il ricorrente ha complessivamente pagato solo 15 rate del finanziamento, per un importo complessivo di € 5.158,38. Pertanto, diversamente da quanto affermato dall'istante, risulta del tutto corretto l'importo della voce "montante residuo", indicato nel conteggio estintivo sul cui valore si basa il calcolo per determinare l'ammontare di quanto dovuto a titolo di estinzione anticipata;
deduce la resistente l'erronea indicazione degli interessi delle rate a scadere da parte del ricorrente, precisando che lo stesso infatti, ha pagato 15 rate e, con esse, interessi per complessivi € 2.501,55. Dunque, detraendo tale importo (interessi effettivamente corrisposti per € 2.501,55) dall'ammontare complessivo degli interessi pattuiti, pari ad € 8.442,00, residua una differenza di € 5.940,45, che è stata detratta in sede di conteggio estintivo.
Specifica inoltre la parte resistente che quanto detto vale per le spese d'incasso relative alle 69 rate a scadere che sono state correttamente portate in detrazione, in quanto non dovute dal ricorrente. Infine, sostiene la correttezza dell'applicazione al ricorrente dell'indennizzo di € 173,81 per l'estinzione anticipata, indennizzo contrattualmente previsto in misura inferiore all'1% dell'importo anticipatamente rimborsato (1% che ammonterebbe al maggior importo di € 175,57). Allo stesso modo, insiste per la correttezza dell'applicazione degli interessi di mora e del recupero spese, in quanto come si evince dall'estratto conto, il ricorrente, nel corso del rapporto, è risultato a più riprese moroso.
In conclusione, poiché nel ricorso il ricorrente fa un generico richiamo "al reclamo introduttivo", l'intermediario asserisce che lo stesso conteneva alcune doglianze, relative alla presunta usurarietà degli interessi, non riprese nell'ambito del successivo ricorso.
Richiamando la decisione n. 4571/2017, eccepisce che tale discordanza tra il contenuto del reclamo e quello del ricorso, comporterebbe l'inammissibilità della voce di doglianza non espressamente e specificamente proposta nel ricorso. Chiede, pertanto, che la contestazione relativa alla presunta usurarietà degli interessi applicati al contratto venga dichiarata inammissibile.
Ad ogni modo, nel merito, precisa che emergerebbe l'assoluta inconsistenza ed infondatezza di quanto asserito dall'istante, in quanto:
l'unico parametro valido ai fini della valutazione dell'usurarietà è il TEG e non il TAEG, diversamente da quanto affermato dal ricorrente;
il TEG del contratto è pari al 12,02%, dunque, di gran lunga inferiore rispetto al tasso soglia stabilito da Banca d'Italia per il periodo intercorrente dal 1º aprile al 30 giugno (tasso soglia pari al 19,12% per i "Crediti personali";
gli interessi di mora non vanno computati al fine del calcolo del TEG: essi infatti non costituiscono voci di costo (certo) del credito (e non rientrano nel corrispettivo stabilito per la corresponsione dello stesso), bensì mere forme di penalità (incerta) per il caso di eventuale inadempimento nella restituzione dello stesso; la natura giuridica ed economica dell'interesse di mora è dunque intrinsecamente e profondamente diversa da quella

dell'interesse di remunerazione, con la conseguenza che il primo – a differenza del secondo – non può entrare e non entra nel computo del tasso effettivo globale.
Ebbene, alla luce di tali chiarimenti, evidenzia come gli assunti prospettati dal ricorrente (in sede di
reclamo) ed i valori dallo stesso prospettati siano errati e non idonei ad essere tenuti in considerazione, con l'inevitabile conclusione che nessun profilo di usura può essere riscontrato.
In sede di repliche, il ricorrente, riportandosi integralmente al reclamo introduttivo, ha:
ribadito l'erroneità del calcolo sul montante residuo corrispondente alla rata n.15, come risultante dal piano di ammortamento (€ 23.494,50); più precisamente, infatti, alla rata n. 15 corrisponderebbe un importo pari ad euro 23.322,00 e alla rata n. 16 un importo di euro 22.984,00, pertanto chiede la differenza in entrambe le ipotesi;
quanto al rimando, nel ricorso, al reclamo, precisato che quest'ultimo risulta regolarmente depositato nella procedura, nella sezione "ALLEGATI ALLA CONTROVERSIA- Tipologia di Documento- Oggetto della controversia", pertanto, essendo riportato nella sezione indicata, costituirebbe parte integrante del ricorso;
in merito, infine, all'usurarietà degli interessi, ne ha ribadito la sussistenza, alla luce dei rilievi svolti nella perizia econometrica allegata alle repliche.

DIRITTO

Il ricorrente contesta la correttezza del conteggio estintivo elaborato dall'intermediario e, a seguito dell'intervenuta estinzione, chiede il rimborso di una serie di oneri a suo avviso illegittimamente trattenuti.
Articola su due punti le proprie domande.
Quanto al primo punto rileva preliminarmente il Collegio che in contratto non risultano addebitate commissioni ad eccezione delle spese di istruttoria considerate *up front* per orientamento unanime dei Collegi.
L'importo di € 917,60 richiesto in restituzione può essere così ricostruito sulla base delle affermazioni del ricorrente:
€ 286,30 (€ 5.940,45 - € 5.654,15) = differenza tra l'abbuono interessi riconosciuto in conteggio estintivo e quello effettivamente spettante secondo l'istante.
Rileva il Collegio che tale differenza sarebbe a svantaggio del ricorrente;
€ 282,62 (€ 23.494,50-€ 23.211,88) = differenza tra il montante residuo indicato in conteggio estintivo e quello effettivo secondo l'istante;
€ 172,50 per spese di incasso non maturate;
Rileva il Collegio che le medesime sono state correttamente abbuonate in conteggio estintivo;
€ 173,81 a titolo di indennizzo per estinzione anticipata illegittimamente trattenuto;
€ 1,56 per interessi di mora illegittimamente addebitati;
€ 0,81 per recupero spese in conteggio estintivo.
Ciò precisato, la questione attiene principalmente all'esattezza del conteggio estintivo emesso dalla convenuta.
Il ricorrente contesta l'esattezza del montante lordo indicato in quanto il medesimo non coinciderebbe con quello effettivamente dovuto; afferma idi avere già corrisposto n. 16 rate per l'importo di € 5.448,00 e pertanto il montante residuo sarebbe di € 23.211,88 pari alla differenza tra importo totale dovuto e quanto versato (€ 29.659,88-€ 5.448,00).
Tuttavia, l'intermediario smentendo gli assunti dell'attore, ha versato in atti l'estratto conto del rapporto nonché il piano di ammortamento; da tali documenti si evince che il ricorrente

ha estinto in corrispondenza della rata n. 15 versando quindi l'importo di € 5.158,38 (comprensivo dell'imposta di bollo inclusa nella prima rata).
Ne deriva che il montante residuo, diversamente da quanto affermato dal ricorrente nelle repliche, risulta coerente anche con il piano di ammortamento; infatti al debito residuo corrispondente alla rata n. 15 (€ 22.322,00) vanno aggiunte le residue spese di incasso (€ 172,50) considerate a parte in quanto non oggetto di finanziamento e comunque abbuonate in sede di estinzione.
Tutte le domanda fin'ora esaminate sono quindi prive di fondamento.
Quanto all'indennizzo per l'estinzione anticipata si confronti in argomento *ex multis* Collegio di Napoli – decisione n. 5432/2018: "Con riferimento, poi, alla restituzione della commissione addebitata in conteggio estintivo per l'estinzione anticipata, in applicazione di quanto statuito nel contratto di finanziamento e segnatamente, nel documento di sintesi, questo Collegio ha già in passato avuto modo di rilevare che "benché sia stato stabilito in contratto il diritto del finanziatore a un «compenso massimo» dell'1% sul capitale residuo in ipotesi di estinzione anticipata, va osservato che l'art. 125-sexies, comma 2, TUB, innovando rispetto al passato, condiziona la maturazione di tale «equo indennizzo» alla «oggettiva giustificazione» di «eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito». La formulazione della norma testé richiamata non autorizza a ritenere automaticamente di spettanza dell'intermediario una «penale» o «indennizzo», che dir si voglia, per il semplice verificarsi di un'estinzione anticipata. Non avendo l'istituto finanziatore allegato alcun dettaglio dei costi «eventualmente» sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento, il Collegio accerta l'illegittimità dell'ulteriore addebito (…) a titolo di «commissioni di estinzione», con conseguente obbligo per l'intermediario di restituire quanto indebitamente trattenuto a tale titolo nel conteggio di fine rapporto"
Nel caso di specie spetta quindi al ricorrente la penale di estinzione in quanto illegittimamente addebitata in conteggio estintivo visto che l'istituto finanziatore non ha allegato alcun dettaglio dei costi "eventualmente» sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento".
All'importo di euro 173,81 da retrocedere vanno aggiunti ad avviso del Collegio euro 1,56 per interessi di mora ed euro 0,81 per spese recupero spese.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 176,18.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO